COMUNE DI MONTEDORO
(Provincia di Caltanissetta)
Il sottoscritto, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21/09/91 al 05/10/91
Montedoro, li 06/10/1991
Il Messo Comunale
Solio

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI.

(Art. 13 - L.R. 30 aprile 1991, N° 10)

CAPO I
FINALITA'

ART. 1

1) - Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 30.4.1991, n. 10, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1) - L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2) - L' effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare da singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1) - La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1) - Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all' albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

2) - Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 5

1) - Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2) - Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II
PROCEDURE

ART. 6

1) - La Giunta Municipale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall' approvazione del bilancio da parte dell'Organo di Controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell' intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono ordinatori.

2) - La Giunta Municipale può cioè, ma solo eccezionalmente e dandone le opportune giustificazioni, accogliere istanze presentate, per motivi imprevedibili e/o urgenti, anche oltre i termini di scadenza.

3) - Con la deliberazione di cui al comma precedente sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonchè i tempi per l' espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge Regionale n. 10/1991.

4) - Per la celebrazione di ceremonie religiose esterne, aventi carattere ricorrente e riscontro in tradizioni locali, la Giunta comunale, al momento dell'assunzione del provvedimento di cui avanti è cenno, si limiterà a ripartire lo specifico stanziamento di bilancio, e quindi, a definire le quote poste a disposizione di ciascuna festa religiosa. Tali quote potranno essere richieste dai rispettivi Comitati dei festeggiamenti prima dell'attuazione di ciascuna manifestazione.

5) - I comitati organizzatori delle feste religiose e/o la parrocchia a conclusione di ogni manifestazione, debbono presentare al Comune un rendiconto dettagliato delle entrate e delle uscite corredato di idonei documenti giustificativi della spesa.

ART. 7

1) - Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l' indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2) - Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alle quali s'intenda destinare il finanziamento richiesto.

3) - Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dello art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 8

1) - Le istanze, una volta istruite, sono rimesse alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti ed in contrasto con le norme del presente regolamento.

2) - La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative escluse dal piano.

3) - Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Municipale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere che da parte del soggetto od Ente interessato venga perfezionata l'istanza.

CAPO III
SETTORI D'INTERVENTO

ART. 9

1) - I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

a) - Assistenza e sicurezza sociale;
b) - Attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) - Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
d) - Cultura ed informazione;
e) - Sviluppo economico;
f) - Tutela di valori ambientali.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

ART. 10

1) - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) - di persone che abbiano la residenza anagrafica e/o elettorale o che normalmente siano presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) - di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) - di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) - di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

2) - In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o di altri eventi eccezionali oppure di concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 11

1) - Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le

finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione , a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa e autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonchè la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici, in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la Concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2) - Le modalità di corresponsione del contributo assegnato (eventuali anticipi, rateizzazioni, unica soluzione ecc...) saranno di volta in volta decise dalla Giunta Municipale e indicate nell'atto deliberativo.

ART. 12

1) - Per gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l' istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del comune.

2) - Il rendiconto dovrà essere corredato di documenti certi giustificativi della spesa.

ART. 13

1) - Per gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla Comunità locale, l'istanza si concessione dev'essere corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2) - Il Comune, prima della erogazione del contributo, dovrà chiedere all'Ente organizzatore copia di documenti certi giustificativi della spesa.

3) - Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazioni organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati. Anche in questo caso le modalità di concessione del contributo (eventuali anticipi, rateizzazioni, unica soluzione ecc..) saranno di volta in volta determinate dalla Giunta Municipale ed indicate nell'atto deliberativo.

ART. 14

1) - L' intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui all'art.13.

2) - Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, Associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3) - Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che dagli Organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari e che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne a revoca nei limiti predetti.

4) - La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5) - Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell' ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziate, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 15

1) - Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l' espletamento della loro attività sono tenuti a far risaltare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2) - Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del comune.

3) - Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso, formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4) - La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, per gli stessi deve essere richiesto l' intervento del Comune con le modalità stabilite di presente regolamento.

5) - Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 16

1) - Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

a) - alla protezione e tutela del bambino;
b) - alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
c) - all'assistenza, sostegno e tutela degli anziani;
d) - all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
e) - alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
f) - alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
g) - alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari

condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;

h) - alla prestazione di ulteriori forme di assistenza previste dalla legge regionale 9.5.1986, n. 22 e da altri provvedimenti legislativi dettati per lo scopo dalla Regione Siciliana;

2) - Per conseguire tali finalità il Comune provvede, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

ART. 17

1) - Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel precedente articolo 17.

2) - Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno eventualmente realizzati anche attraverso Associazioni di volontariato.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 18

1) - Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello Sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2) - Il Comune interviene inoltre a sostegno di Associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3) - Alle società ed Organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello Sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4) - Il Comune può concedere contributi una-tantum alle Società ed Associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità.

5) - Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART. 19

1) - La concessione a condizioni agevolate dell' uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.19 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente Organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La Convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2) - Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 20

1) - Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) - al concorso per l' organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) - al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l' adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore avente sede nel Comune.

c) - al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) - a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) - a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2) - Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale. Il Comune non assume nessuna responsabilità verso terzi per l' uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura debbono espressamente essere riportate tutte le condizioni alle quali la struttura stessa viene concessa.

3) - La concessione di contributi una-tantum perle finalità di cui alle lettere a) -, b) -, c) -, d) -, del precedente primo comma avviene con l' osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del precedente regolamento.

4) - gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della Comunità.

ART. 21

1) - Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) - del comma primo del precedente art.21 si osservano le norme di cui articoli 13 e 15 del presente regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE

ART. 22

1) - Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, finalizzati principalmente:

a) - a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell' ambito del territorio comunale;

b) - a favore dei soggetti,che organizzano e sostengono la effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) - a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d) - a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) - a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 23

1) - La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia della attività già svolta che di quella programmata e dell' interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2) - I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art 23, non possono essere d'importo superiore alle spese, al netto degli incassi risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.

3) - Le concessioni sono effettuate con l' osservanza delle procedure condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 24

1) - Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) - al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione valorizzazione della natura e dello ambiente;

b) - alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) - alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2) - Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 25

1) - Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrenti organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste nel bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2) - La concessione dell' uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

3) - Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i modi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

1) - Il presente regolamento entra in vigore subito dopo il favorevole parere dell'organo regionale di controllo e successiva pubblicazione a norma dell'art. 197 del vigente O.R.E.L.

IL SINDACO

COMUNE DI ... UFFICIO Segreteria

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Giuseppe Militello)